

Avv. Antonio Mariano Consentino
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pec: consentinoantoniomariano@pec.ordineavvocatimarsala.it

Avv. Fabrizio Rizzo

Pec.: fabrizio.rizzo@oav.legalmail.it

TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTICOLO 414 C.P.C.

CON ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

Caterina Alcamo nata a _____ il giorno _____, ed ivi residente, nella via _____, codice fiscale _____, elettivamente domiciliata in _____ nella piazza _____ nello studio legale del sottoscritto avvocato Antonio Mariano Consentino (codice fiscale: _____ – pec: consentinoantoniomariano@pec.ordineavvocatimarsala.it – _____), che la rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, all'avvocato Fabrizio Rizzo (codice fiscale: _____ – pec: fabrizio.rizzo@oav.legalmail.it fax: _____), giusta procura alle liti conferita su foglio separato e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;



CONTRO

Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Mazara del Vallo, nella via Carmine numero 1, codice fiscale 82001410818.

E NEI CONFRONTI

Di tutti i controinteressati vincitori della graduatoria dell'area degli istruttori (ex livello B) relativa alla progressione economica orizzontale del 2021 approvata con determina numero 1073 del 28.05.2024 e dei controinteressati vincitori della graduatoria dell'area degli operatori esperti (ex livello B) relativa alla progressione economica orizzontale del 2022 approvata con determina numero 1075 del 28.05.2024 e segnatamente:

**TUTTI I PARTECIPANTI, INCLUSI I VINCITORI, DI CATEGORIA B INDICATI
NELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA NUMERO 1073 DEL
28.05.2024 (PEO 2021):**

Giuseppe Perrone, Francesco Adamo, Maria Catalano, Francesco Certa, Gina Rita Presti, Graziella Caradonna, Fiorella Giardina, Maria Anna Ingargiola, Milva Claudia Ottovoggio, Vita Maria Giambalvo, Giacomo Agate, Giuseppe Calderone, Isidoro Asaro, Andrea Bellomo, Ninfa Agate, Pietro Di Lorenzo, Bartolomeo Tumbiolo, Anna Maria Armato, Vito Errera, Angela Angileri, Vincenza Rallo, Vita Certosa, Vincenza Rosella, Maria Tumbiolo, Giuseppa Bivona, Eleonora Bonanno, Mario Bucca, Rosa Butera, Rosa Maria Castelli, Antonio Cisternino, Francesca Maggio, Maria R. Melodia, Giovanna Milana, Angelo Giacalone, Giacomo Gancitano, Giuseppe Mirasolo, Daniela Sciacca, Silvia Caracausi,



Brigida Mirto, Maria Di Giorgi, Antonello Asaro, Maria Tardino, Maria Luppino, Domenico Russo, Dionisio Saladino, Anna Rubino, Vincenzo Armato, Anna Noto Puma, Caterina Marino, Vita Denaro, Giovanna Fiorella Puleo, Adelina Corigliano, Adriana Carpinteri, Anna Maria Bono, Vita Cottone, Andrea Favata, Margherita Fontana, Antonina Giacalone, Vita Maria Giglio, Maria Antonietta Mezzapelle, Maria Ognibene, Laura Pugliese, Graziella Reina, Giovanna Reina, Rosanna Reina, Girolamo Sala, Lidia Tumminello, Salvatore Castelli, Giuseppe Giacalone, Pietro Peri, Giovanni Li Vigni, Maria Marchese, Maria Antonietta Grassa, Giuseppe Perrone, Giuseppe Di Stefano, Rosario Sinacori, Tommaso Grosso, Vincenzo Armato.

**TUTTI I PARTECIPANTI, INCLUSI I VINCITORI, DI CATEGORIA B INDICATI
NELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA NUMERO 1075 DEL
28.05.2024 (PEO 2022):**

Alberto Giacalone, Caterina Marino, Angelo Di Giovanni, Andrea Favata, Aurelia Giacalone, Vita Maria Giglio, Anna Noto Puma, Vita Denaro, Vita Cottone, Maria Carbone, Giuseppa Cottone, Girolamo Sala, Mariangela Cucchiara, Maria Ognibene, Caterina Muratore, Vincenza Nastasi, Bartolomeo Quinci, Caterina Asaro, Adriana Carpinteri, Vita Ciambra, Rosa D'aloisio, Maria Irene Costa, Adelina Corigliano, Antonina Giacalone, Maria Antonietta Mezzapelle, Giovanna Fiorell Puleo, Graziella Reina, Lidia Tumminello, Maria Antonina Armata, Rosaria Di Stefano, Roberto Liccioli, Giovanna Reina, Rosanna Reina, Maria Luisa Bucaria, Laura Pugliese, Salvatore Castelli, Anna



Maria Bono, Grazia Castelli, Margherita Fontana, Giuseppe Giacalone, Pietro Peri, Vito Reina, Giovanni Li Vigni, Maria Marchese, Maria Antonietta Grassa.

OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – DOMANDA DI RIPETIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DELL'AREA DEGLI OPERATORI (EX LIVELLO B) DEL CCNL DI CATEGORIA DEGLI ANNI 2021 E 2022.

IN FATTO

Con determinazione dirigenziale numero 1073 del 28.05.2024 veniva stilata la graduatoria per l'attribuzione della progressione economica per l'anno 2021, all'interno di ciascuna categoria di appartenenza, al personale non dirigenziale del Comune di Mazara del Vallo *(cfr. doc. n. 1, 2 e 3).*

In particolare, per quanto qui di interesse, veniva attribuita ai dipendenti vincitori la progressione economica orizzontale del personale comunale appartenente all'area degli operatori esperti (ex categoria B).

La medesima determinazione prevedeva i seguenti criteri per la valutazione, così come disciplinati dal CCDI 2019-2021:

- per le categorie "B e C" il punteggio attribuibile per la P.E.O è pari ad un massimo 100 punti, così composto:
 - punti 20 valore massimo parziale per Esperienza acquisita (anzianità) ;
 - punti 20 valore massimo parziale per Risultati conseguiti
 - punti 20 valore massimo parziale per Prestazioni rese con maggior arricchimento professionale acquisito anche a seguito di interventi formativi e di aggiornamento;
 - punti 10 valore massimo parziale Impegno profuso
 - punti 30 valore massimo parziale Qualità della prestazione individuale resa.



Nella determinazione numero 1073 del 28.05.2024 veniva, inoltre, precisato che *“in merito agli indicatori così come esplicitati all’art.7 del CCDI del 30.12.2020 e come sopra riportati, gli stessi non possono che essere riferiti a quelli della performance individuale e per tale finalità, in seduta della delegazione trattante in data 21/12/2023, a chiarimento si è stabilito che le schede della PEO non possono essere discordanti con le schede di valutazione della performance individuale e pertanto si è proceduto ad acquisire da ciascun dirigente le schede di valutazione individuale dei singoli dipendenti di Settore al fine di ricondurre i parametri della PEO per ciascuna categoria e per i Responsabili di P.O., alla valutazione della performance individuale, riproporzionando i valori della stessa alle superiori percentuali”*.

Veniva chiarito, sempre per la cennata progressione, che si era proceduto a parità di punteggio alla media della valutazione degli anni 2018, 2019 e 2020.

Gli stessi identici criteri venivano stabiliti per la progressione economica orizzontale dell’anno 2022 (*cf. doc. n. 4,5 e 6*), questa effettuata dall’Ente unitamente a quella del 2021.

La ricorrente veniva inserita dal Comune di Mazara del Vallo in entrambe le progressioni e veniva esclusa dall’attribuzione della PEO del 2021 e 2022, così come emerge dagli allegati alle determinazioni numero 1073 e numero 1075 del 28.05.2024.

Caterina Alcamo, con lettera inviata a mezzo pec, richiedeva la documentazione relativa alla progressione economica e di chiarire i criteri utilizzati per la valutazione, anche



perché, prima dell'attribuzione delle PEO, alcun bando di selezione veniva pubblicato nel sito dell'Ente (le PEO venivano assegnate ai dipendenti direttamente con le determine di cui sopra).

Tale richiesta era necessaria alla ricorrente per comprendere la discrasia tra il risultato ottenuto e la media delle ultime tre valutazioni o comunque il totale del giudizio conseguito negli anni oggetto di progressione.

Il Comune di Mazara del Vallo, seppur oltre il termine di trenta giorni, si metteva a disposizione per la consegna della documentazione, affermando che i criteri utilizzati erano esplicitati nelle determinazioni numero 1073 e numero 1074 del 24.05.2024.

Dall'analisi della documentazione consegnata dal Comune di Mazara del Vallo la ricorrente apprendeva, con grande stupore, che, in sede di valutazione, venivano utilizzate le sole schede del personale comunale dell'anno 2020, per la PEO 2021, e dell'anno 2021, per la PEO 2022 (*cf. doc. n. 7*), e che il totale del giudizio indicato nelle graduatorie per ogni dipendente non coincideva per nulla con quelli delle schede consegnate dal Comune di Mazara del Vallo.

Nei medesimi documenti emergeva, altresì, l'assenza di un verbale dove evincere eventuali ulteriori criteri o comunque comprendere la discrasia dei totali delle schede consegnate con quelli indicati nelle graduatorie.

Il Comune di Mazara del Vallo, dunque, non valutava, in danno della ricorrente, gli ultimi tre anni relativi alla PEO (avendo comunque la disponibilità delle schede) e formava



comunque la graduatoria su un non comprensibile metodo di calcolo che portava, come detto, ad una discrasia tra i punteggi riportati nelle schede e quelli indicati nelle graduatorie.

Ritenuto quanto precede, indi che gli atti gravati risultano illegittimi e oltremodo lesivi degli interessi della ricorrente, l'interposta impugnazione delle graduatorie delle PEO 2021 e 2022 si fonda sui seguenti motivi.

IN DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DEL CCNL ENTI LOCALI 2019-2021 DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO – ESATTO ADEMPIMENTO.

L'articolo 14, 2° comma, lettere d) ed e), del CCNL Enti locali 2019 – 2021 stabilisce che *“i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri: 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; 2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;3)*



ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione); e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale" (cfr. doc. n. 8)".

L'articolo 7, 4° comma, lett. c), del medesimo CCNL prevede che "Sono oggetto di contrattazione integrativa: c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g) ".

In sostanza, l'attività della contrattazione collettiva integrativa consiste "nel definire procedure per le progressioni economiche", ovvero di stabilire la percentuale di valutazione ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14, lettere a), b), d), e), f) e g) del CCNL Enti locali 2019-2021.

Per quanto sopra, il Comune di Mazara del Vallo avrebbe dovuto procedere al calcolo della media delle valutazioni (peso 40% - il minimo previsto dal CCNL), dell'esperienza professionale (peso 40% - il massimo consentito dal CCNL) e delle capacità culturali e



professionali (peso restante 20%) dei dipendenti.

Al risultato di cui sopra avrebbe dovuto essere applicata una maggiorazione per assenza di progressioni (3% del subtotale come previsto dall'art. 14).

Nulla di tutto ciò emerge dalle determinazioni numero 1073 e numero 1074 del 24.05.2024 e dalla documentazione consegnata dal Comune di Mazara del Vallo, quest'ultima utilizzata per la formazione delle graduatorie PEO.

È evidente, anche per stessa ammissione dell'Ente locale, che non sono stati considerati le medie degli ultimi tre anni dei dipendenti partecipanti alla PEO, l'esperienza professionale maturata nel medesimo profilo od equivalente, nonché gli ulteriori criteri relativi alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi, invero questi neanche definiti in sede di contrattazione integrativa.

Dall'esame dei punteggi delle schede di valutazione e quelli riportati nella graduatoria finale emerge una discrepanza che, allo stato, non risulta comprensibile e, in ogni caso, ai predetti punteggi finali sono stati applicati dei criteri diversi da quelli previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Non è documentato e né giustificato, infatti, il passaggio dal punteggio indicato nelle schede di valutazione a quello della graduatoria finale.

Non risulta dimostrato, inoltre, l'applicazione dei pesi percentuali previsti dal CCNL, il calcolo dell'esperienza professionale e comunque la presenza di un verbale o documento che giustifichi il diverso punteggio finale (nodo della questione).



La mancanza di chiarezza nel calcolo del punteggio finale contrasta con l'articolo 14 del CCNL (che richiede criteri oggettivi e verificabili) e con l'articolo 7 del CCDI 2019 - 2021 (che prevede una procedura chiara e documentata), nonché con i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

La procedimentalizzazione prevista dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione della PEO, infatti, è vincolante per l'amministrazione e la sua violazione determina l'illegittimità degli atti adottati in difformità, in quanto le progressioni economiche orizzontali devono essere attribuite secondo criteri meritocratici e selettivi, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Nell'ipotesi di procedure di selezione disposte dal datore di lavoro, al quale sia riservata la valutazione comparativa, sia pure discrezionale, di determinati requisiti per il conferimento di una data posizione di lavoro, il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e comparative della sua posizione rispetto ad altri concorrenti (*cf. Cass. n.8010/1995*).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, altresì, che *“il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cf. Cass. n. 268/2019).*

Il Comune di Mazara del Vallo non ha effettuato una mera ponderazione del criterio triennale, ma lo ha integralmente sostituito con una valutazione annuale, stravolgendo, in



tal modo, la struttura portante del CCNL.

Il metodo del "riproporzionamento", per come elaborato nella seduta tra le OOSS e le RSU del 21.12.2023 e che consiste nell'acquisire la scheda della performance individuale relativa all'unico anno precedente e nel ricondurre tale punteggio alla percentuale residuale della scheda PEO al netto dell'anzianità di servizio, non trova alcun fondamento né nel CCNL 2019-2021 e né, tantomeno, nel CCDI vigente all'epoca delle procedure, senza considerare che non è previsto in alcuna norma di legge.

Tale criterio, elaborato unilateralmente dal datore di lavoro e poi formalizzato in sede di delegazione trattante, contrasta con il principio di gerarchia delle fonti che governa la contrattazione nel pubblico impiego contrattualizzato e come tale viola i vincoli posti dal contratto nazionale comportando la sua nullità, indi la non applicazione con sostituzione *ex lege* ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma 2, c.c., in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001.

Ed infatti, la sostituzione dei criteri da parte del Comune di Mazara del Vallo, ovvero la palese violazione di quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 14 del CCNL 2019-2021, che rimette alla contrattazione integrativa la "ponderazione dei criteri" di cui alla lett. d), si configura, dunque, come introduzione di un criterio diverso, nullo ai sensi dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, che prevede: *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che*



disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

Per questi motivi, non essendo stati definiti criteri aggiuntivi in sede di contrattazione integrativa, dovevano essere applicati esclusivamente i criteri base del CCNL.

Il Comune di Mazara del Vallo non ha rispettato quanto sopra: si è limitato ad acquisire le schede di valutazione dei dipendenti per il solo anno 2020 (per la performance del 2021) e 2021 (per la performance 2022) ed aggiungere o sottrarre al risultato totale delle predette schede un punteggio dato da un metodo non definito, invero non comprensibile ed arbitrario.

L'inosservanza delle norme procedurali da parte dell'amministrazione resistente costituisce, pertanto, un inadempimento contrattuale che legittima la richiesta della ricorrente di rinnovo delle procedure PEO effettuate per gli anni 2021 e 2022.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

Il presente ricorso deve essere notificato a tutti i potenziali destinatari degli effetti del provvedimento richiesto, specificamente individuati nel presente ricorso.



L'elevato numero dei destinatari, tuttavia, rende sommamente difficile la notificazione nei modi ordinari, in quanto: a) comporterebbe un'attività estremamente complessa, costosa e onerosa per gli Uffici Giudiziari, dovendo predisporre e gestire le notifiche individuali; b) determinerebbe tempistiche incompatibili con l'effettività della tutela giurisdizionale richiesta, considerando i tempi tecnici necessari per l'esecuzione di un numero così elevato di notifiche; c) sussiste il concreto rischio che, nelle more del completamento delle notifiche, possano variare i recapiti di alcuni destinatari, compromettendo l'efficacia della notificazione.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità della notifica per pubblici proclami in presenza di un numero particolarmente elevato di destinatari, purché specificamente individuati (*Cass. civ. n. 8558/2018*).

Nella specie, tutti i destinatari sono stati puntualmente identificati nel ricorso e nell'elenco allegato e la notifica per pubblici proclami garantirebbe una più efficace e tempestiva instaurazione del contraddittorio, assicurando al contempo adeguate garanzie di conoscibilità dell'atto per tutti i destinatari.

Tutto ciò premesso e considerato, Caterina Alcamo, *ut supra* rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CHIEDE

Che Codesto Onorevole Tribunale, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, indicando le modalità che riterrà



più opportune per portare l'atto a conoscenza dei destinatari.

CONCLUSIONI

PIACCIA ALL'ONOREVOLE TRIBUNALE DI MARSALA IN FUNZIONE DI

GIUDICE DEL LAVORO

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

- Accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria relativa alla progressione economica orizzontale dell'area degli operatori esperti (ex livello B) del 2021, approvata con determina numero 1073 del 28.05.2024, e della progressione economica orizzontale dell'area degli operatori esperti (ex livello B) 2022, approvata con determina numero 1075 del 28.05.2024;
- Annullare o con qualsiasi altra statuizione rendere inefficace la graduatoria relativa alla progressione economica orizzontale dell'area degli operatori esperti (ex livello B) del 2021, approvata con determina numero 1073 del 28.05.2024, e la graduatoria della progressione economica orizzontale dell'area degli operatori esperti (ex livello B) 2022, approvata con determina numero 1075 del 28.05.2024;
- Ordinare al Comune di Mazara del Vallo di rinnovare la procedura relativa alla graduatoria relativa alla progressione economica orizzontale dell'area degli operatori esperti (ex livello B) del 2021, approvata con determina numero 1073 del 28.05.2024;
- Ordinare al Comune di Mazara del Vallo di rinnovare la procedura relativa alla



graduatoria della progressione economica orizzontale dell'area degli operatori esperti (ex livello B) 2022, approvata con determina numero 1075 del 28.05.2024;

- Con vittoria di spese e compensi di causa.

Allegati:

1. Determinazione dirigenziale numero 1073 del 28.05.2024;
2. Allegato A determinazione dirigenziale numero 1073;
3. Allegato B determinazione dirigenziale numero 1073;
4. Determinazione numero 1075 del 28.05.2024;
5. Allegato A Determinazione numero 1075 del 28.05.2024;
6. Allegato B. determinazione numero 1075 del 28.05.2024;
7. Verbale consegna e schede di valutazione;
8. CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
9. CCDI 2019-2021 sottoscritto dal Comune di Mazara del Vallo;
10. Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il valore del presente procedimento è indeterminato e la ricorrente risulta esente per materia avendo un reddito inferiore ad euro 40.978,92, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata in atti (*cfr. doc. n. 10*).

Marsala data di deposito

avv. Antonio Mariano Consentino

avv. Fabrizio Rizzo

